

FISCALITÀ DELLE IMPRESE- 07 LUGLIO 2014 ORE 06:30

Accordo Svizzera-UE sul sistema impositivo cantonale

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Svizzera e UE hanno raggiunto un accordo in virtù del quale la Svizzera si obbliga ad abrogare il sistema impositivo di favore previsto a livello cantonale per holdings, società di amministrazione e società cd. "miste".

L'**intesa** si inserisce nel contesto delle attuali relazioni tra Svizzera e istituzioni comunitarie, caratterizzate da un progressivo e costante avvicinamento del Governo federale ai principi e agli standards comunitari di cooperazione.

I termini dell'intesa

In data 1° luglio 2014, dopo un lungo periodo di controversie, Svizzera e Unione europea hanno sottoscritto un'intesa in tema di **fiscalità delle imprese**. L'accordo è stato parafato a Berna e contiene una dichiarazione comune che elenca principi, impegni e riconoscimenti reciproci.

Nel corso della conferenza stampa tenuta dal Segretario di Stato elvetico, Jacques de Watteville, è stato ricordato che il contenzioso tra le due parti contraenti si protraeva dal 2005. Lo stesso Segretario di Stato elvetico ha manifestato la propria soddisfazione per essere "riuscito a portare avanti" le negoziazioni "malgrado le molte peripezie e tensioni".

Un supporto significativo è stato offerto dall'OCSE, in considerazione del fatto che anche nel contesto internazionale (non solo comunitario), si è sviluppato un processo analogo, caratterizzato dal manifestato impegno, da parte della Confederazione elvetica, di rispettare gli standards internazionali di trasparenza e scambio di informazioni.

Il raggiungimento dell'intesa rappresenta un **importante traguardo** anche per le istituzioni comunitarie.

Secondo Heinz Zourek, Direttore generale della Direzione per la Fiscalità e l'Unione doganale della Commissione europea, il processo per un confronto e un dialogo costruttivo con la Svizzera è oramai inarrestabile.

Già da qualche tempo il **sistema impositivo cantonale svizzero delle holdings, delle società di amministrazione e delle società cd. "miste"** suscitava le preoccupazioni dell'Unione europea. Il suindicato regime impositivo prevede, infatti, un **trattamento di favore** ("discriminatorio") per le società multinazionali con sede in Svizzera, a scapito dei redditi prodotti da controllate e consociate estere.

In virtù dell'intesa, il Consiglio federale svizzero ribadisce la propria intenzione di proporre, nel quadro della prevista riforma nazionale della tassazione delle imprese, l'**abrogazione dei regimi fiscali** che si presentano "**discriminatori**", in particolare di quelli che prevedono un trattamento fiscale differenziato tra redditi nazionali e redditi di fonte estera (cd. "regime del ring fencing").

Nell'ambito della suindicata riforma fiscale, il Governo federale si propone altresì di esaminare la possibilità di introdurre nuovi istituti, quali, ad esempio, i cd. "**patent box regimes**". Tali istituti, peraltro in vigore in alcuni Stati UE quali Belgio, Regno Unito, Francia, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi, sono già applicati dal cantone svizzero Nidvaldo.

Negli ultimi dieci anni, molti Paesi membri dell'UE hanno introdotto, nei rispettivi ordinamenti, il patent box regime, al fine di favorire le attività e promuovere la leadership mondiale nella tecnologia brevettata.

In base al patent box regime, gli utili derivanti dall'utilizzazione delle immobilizzazioni immateriali "auto-prodotte" sono tassati con un'aliquota ridotta a condizione che siano soddisfatti taluni requisiti. Con l'introduzione del regime in commento, gli Stati cercano di incoraggiare l'innovazione e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, in conformità con le strategie e gli obiettivi emersi nei summit UE tenutisi a Lisbona nel 2000 e a Barcellona nel 2002. Siffatte strategie hanno come obiettivo ultimo un piano di sviluppo economico capace di fare dell'Unione Europea "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world".

In virtù della recente intesa, l'Unione europea si obbliga ad "abbandonare" le previste contromisure nei confronti della Svizzera, non appena i regimi fiscali "discriminatori" attualmente in vigore saranno soppressi.

Non è del tutto scongiurato il rischio che il Governo federale possa introdurre nuovi istituti che, in qualche misura, abbiano una funzione cd. "compensativa" del superamento dei citati regimi fiscali cantonali. Per tale ragione, l'intesa riserva agli Stati dell'UE la facoltà di adottare "misure di ritorsione", qualora la Svizzera introducesse un diverso regime fiscale di favore, con effetti "discriminatori".

Recenti sviluppi nelle relazioni tra Svizzera e UE

L'intesa UE-Svizzera raggiunta in data 1° luglio 2014 si inserisce nel contesto delle relazioni che il Governo federale ha da qualche tempo sviluppato con le istituzioni comunitarie e che l'hanno portato ad avviare le negoziazioni per la **revisione dell'Accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio**.

Quest'ultimo, entrato in vigore il 1° luglio 2005, prevede misure analoghe a quelle della cd. "direttiva risparmio" (direttiva n. 2003/48/CE), il cui obiettivo, definito dall'art. 1, è di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi siano soggetti ad imposizione secondo la legislazione del Paese di residenza del beneficiario effettivo; tale risultato è raggiunto mediante lo scambio di informazioni sui pagamenti di interessi tra gli Stati membri.

In particolare, l'Accordo UE-Svizzera del 2005 contempla:

- l'applicazione di una **ritenuta alla fonte** (15% per i primi tre anni, 20% per i seguenti tre, 35% successivamente);
- la **ripartizione del gettito fiscale** tra la Svizzera (25%) e lo Stato di residenza del soggetto percettore degli interessi (75%);
- la **divulgazione volontaria di informazioni**, se il soggetto di imposta vi consenta;
- lo **scambio di informazioni su richiesta**, in caso di "frode fiscale o simili".

Accordi analoghi sono stati sottoscritti, da parte dell'UE, con San Marino, il Principato di Monaco, il Liechtenstein e Andorra.

Il Consiglio ECOFIN del 22 maggio 2013 ha invitato la Commissione europea ad intraprendere al più presto i negoziati con la Svizzera (e con i restanti suindicati Paesi), con l'obiettivo di rivedere le disposizioni contenute nell'Accordo del 2005 ed adeguarle ai nuovi principi e standard comunitari in materia di trasparenza in materia fiscale, i quali individuano nello scambio di informazioni automatico lo strumento che consente una effettiva cooperazione amministrativa.

I negoziati sulla tassazione dei redditi da risparmio, in corso tra UE e Svizzera, non potranno non tenere conto del fatto che, in data 24 marzo 2014, al fine di realizzare una più efficace azione di contrasto ai fenomeni di frode ed evasione fiscale cross-border, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la **direttiva che modifica** il testo della cd. "**direttiva risparmio**", sulla

base della proposta contenuta nella comunicazione della Commissione europea [COM(2008)727].

Il nuovo testo normativo prevede un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva del 2003, al fine di includere nuove categorie di redditi da risparmio, quali, i contratti di **assicurazione sulla vita** e talune tipologie di **fondi di investimento**. Inoltre:

- è stata aggiornata la definizione di **savings income**, che ricomprende non solo i savings income sotto forma di pagamenti di interessi, ma anche altri redditi equivalenti;
- è stata aggiornata la definizione di **beneficial ownership**: la "direttiva risparmio" si applica, nella versione originaria, esclusivamente ai pagamenti di interessi effettuati "for the immediate benefit of individuals". Gli emendamenti approvati nel marzo 2014 impediranno ai contribuenti di aggirare le disposizioni della direttiva medesima utilizzando una persona e/o istituto giuridico interposto;
- è stata inserita la definizione di "**paying agent upon receipt**" e una nozione "positiva" delle strutture intermedie istituite in uno degli Stati membri e tenute ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento";
- viene prevista l'identificazione dei **beneficiari effettivi**, attraverso la registrazione della data e del luogo di nascita del beneficiario effettivo e, ove disponibile, del codice fiscale di quest'ultimo.

Il nuovo provvedimento comunitario, inoltre, è stato accolto quale "elemento fondamentale ai fini della lotta all'evasione fiscale" e dell'adeguamento del diritto comunitario al "HYPERLINK "<http://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2014/05/09/scambio-automatico-di-informazioni-la-dichiarazione-dei-paesi-ocse-non-ocse-e-della-ue>" new single global standard for automatic exchange of information", presentato dall'OCSE il 13 febbraio 2014.

Anche quest'ultimo standard potrebbe essere destinato ad influire sulle negoziazioni in corso tra UE e Svizzera per la regolamentazione della tassazione dei redditi da risparmio. Peraltro, il **nuovo strumento**, che fornisce indicazioni in vista dell'elaborazione e dell'implementazione di un modello multilaterale per lo scambio di informazioni automatico fra Stati, è stato oggetto di apposita dichiarazione di impegno effettuata da ben 44 Paesi (tra cui non figura la Svizzera) in data 19 marzo 2014.